

Unicoop Tirreno

Coop Centro Italia



Progetto di fusione

PROGETTO DI FUSIONE

redatto ai sensi dell'art. 2501-ter C.C.

PREMESSA

i. ***Natura dell'operazione e riferimenti normativi rilevanti per la redazione del Progetto di fusione***

Il presente progetto di fusione, redatto anche ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 2501-ter Cod. Civ., ha per oggetto la fusione per incorporazione nella società "**Unicoop Tirreno Società Cooperativa**" [di seguito la "**Incorporante**"] della società "**Coop Centro Italia Società Cooperativa**" " [di seguito la "**Incorporata**" ed insieme le "**Partecipanti alla fusione**"]

Trattandosi di una operazione fusione per incorporazione tra società cooperative a mutualità prevalente, il rapporto di cambio viene determinato alla pari ovvero mediante l'assegnazione a ogni socio di una partecipazione di valore nominale identico a quello della partecipazione posseduta anteriormente all'operazione di fusione. Ciò poiché mancando, nel caso concreto, diritti dei soci sul patrimonio sociale, riserve divisibili o comunque diritti correlati all'entità della partecipazione ovvero perdite atte a ridurre il Capitale sociale delle Partecipanti alla fusione, il rapporto di cambio viene determinato senza tener conto dei patrimoni netti (appunto in quanto indisponibili) delle società coinvolte nell'operazione.

Sulla base di tali presupposti, il presente Progetto viene redatto in forma semplificata (e quindi in disapplicazione delle disposizioni previste 2501-ter Cod. Civ., primo comma, numeri 3), 4) e 5), relativi all'indicazione nel Progetto di Fusione stesso del rapporto di cambio, delle modalità di assegnazione delle quote della Società incorporante nonché della data dalla quale tali quote partecipano agli utili.

Per i medesimi presupposti, non si è tenuti alla predisposizione della "Relazione degli Esperti", prevista dall'art. 2501-sexies, cod. civ.; quest'ultima, infatti, essendo volta a verificare la congruità del rapporto di cambio proposto dagli amministratori in relazione ai patrimoni delle società coinvolte ed alle loro aspettative reddituali, non trova ragione - oltre che nei principi generali - nella evidente inutilità di una relazione di stima dei patrimoni nel caso in cui il rapporto di cambio non sia determinato in base ad essi, come nel caso dell'operazione qui presentata di fusione tra società cooperative a mutualità prevalente.

ii. ***Motivazioni alla base dell'operazione di fusione***

Unicoop Tirreno e Coop Centro Italia sono due delle grandi Cooperative del mondo Coop: Unicoop Tirreno è nata 80 anni fa a Piombino e oggi ha 510 mila soci, 3500 dipendenti e 101 punti vendita in Toscana, Lazio e Umbria. Coop Centro Italia ha oltre 270 mila soci, 2300 lavoratori e 77 punti vendita in Umbria, Lazio, Marche e Abruzzo.

L'operazione di fusione per incorporazione qui prospettata si pone l'obiettivo di rafforzare la presenza della cooperazione tra consumatori in Italia centrale, ponendo le basi per una riorganizzazione che produca quelle sinergie di *governance*, operative, organizzative, economiche, patrimoniali e finanziarie - nonché la struttura dimensionale - necessarie per rispondere in modo adeguato sia alle nuove esigenze di mutualità, sia alle mutate condizioni del mercato e dei territori nei quali le due cooperative trovano il loro radicamento storico. L'operazione si presenta quindi, a giudizio degli amministratori, come necessaria per :

- condurre ad esecuzione le azioni già individuate ed essenziali per il rafforzamento patrimoniale e finanziario della cooperativa Incorporante, quale soggetto risultante dalla fusione;
- attuare le politiche commerciali funzionali al ruolo di “convenienza” proprio di una struttura cooperativa tra consumatori, riacquisendo un ruolo primario nei territori di riferimento anche in termini di quote di mercato;
- ridefinire ruolo e caratteristiche della rete di vendita nonché delle strutture logistiche in funzione delle esigenze dei soci e consumatori delle comunità servite;
- conseguire le necessarie economie di scala, anche organizzative e dei sistemi IT, sulle attuali strutture di supporto, funzionali ad ottenere una integrazione operativa della società incorporanda nella società incorporante e conseguentemente di massimizzare e rendere più efficiente la gestione nel suo complesso.

L’operazione è, dunque, rivolta alla ricerca di “rafforzamento” ed “efficienza” in termini generali della struttura societaria ed operativa, nella quale la ricerca di una riduzione di costi finanziari, amministrativi e generali, rispetto alla somma dei costi medesimi, sostenuti in precedenza dalle società che si intendono fondere, nonché ad una razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse complessivamente intese rappresentano solo una parte degli obiettivi da conseguire e funzionali/strumentali al prioritario rafforzamento della struttura commerciale e delle dimensioni di fatturato/marginalità.

I vantaggi dell’operazione – in ragione delle azioni alla stessa funzionali e sottese - risultano, di conseguenza, così individuabili:

- rafforzamento del patrimonio e della struttura finanziaria;
- incremento dimensionale in termini di rete di vendita e fatturato;
- ampliamento della base territoriale di riferimento per l’attività commerciale;
- ottimizzazione dei costi di operativi della gestione commerciale;
- efficientamento delle strutture di supporto e delle procedure/processi in particolare di tipo amministrativo;
- ottimizzazione della struttura di *governance* del soggetto risultante dalla fusione.

1) SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

Partecipano alla fusione mediante incorporazione le seguenti società:

SOCIETÀ INCORPORANTE

“UNICOOP TIRRENO SOCIETÀ COOPERATIVA ”, con sede legale in Piombino (LI) – Frazione Riotorto, Strada Statale SS. Aurelia km 237 snc, capitale sociale euro 8.262.899,49, interamente versato, codice fiscale 00103530499, numero di iscrizione all’Albo delle Cooperative a mutualità prevalente CCIAA della Maremma e del Tirreno al n. A100037, iscritta con il numero R.E.A. LI - 12989, applicando i principi di mutualità e ispirandosi ai criteri della sostenibilità e della responsabilità sociale ed ai principi fissati dalla missione sociale, in coerenza con la missione prevista dallo statuto, persegue, senza fini di speculazione privata, la funzione sociale, lo scopo e i principi mutualistici previsti dall’articolo 45 della Costituzione.

La Cooperativa aderisce, accettandone gli Statuti, alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue, alla Associazione nazionale cooperative di consumatori, o comunque in altro modo denominate o rappresentate, nonché alle loro organizzazioni settoriali e periferiche.

Si conforma altresì ai principi dell’Alleanza Cooperativa internazionale e si ispira alla Carta

dei valori delle cooperative di consumatori.

La Cooperativa, in applicazione dei principi sanciti dall'art. 45 della Costituzione, persegue lo scopo mutualistico nei confronti dei propri soci, che consistono nel procurare ad essi beni e merci di qualità, a prezzi e condizioni vantaggiose. Inoltre la Cooperativa persegue, senza finalità speculative e nel rispetto dei principi fissati dalla "Carta dei Valori" approvata dal X Congresso delle Cooperative di Consumatori e dalle eventuali successive modifiche od integrazioni della stessa, i seguenti scopi:

- a) assolvere la funzione sociale di difesa degli interessi dei consumatori soci e, compatibilmente con il raggiungimento del fine mutualistico, non soci;
- b) sostenere la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- c) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci;
- d) promuovere e partecipare a tutte quelle attività ed a quei servizi culturali, ricreativi, turistici, mutualistici e socialmente utili che favoriscano l'organizzazione del tempo libero, lo spirito di solidarietà e lo sviluppo della vita associativa dei soci, delle loro famiglie e dei consumatori in genere;
- e) stimolare una attiva partecipazione dei soci alla vita della Cooperativa;
- f) intervenire in iniziative a sostegno dei Paesi in via di sviluppo e delle categorie sociali bisognose;
- g) contribuire a tutelare l'ambiente;
- h) promuovere azioni unitarie con altre Cooperative, enti e società, per concorrere al continuo miglioramento del sistema distributivo e per realizzare rapporti diretti tra produzione e distribuzione.

Nell'ambito di tali principi, La Cooperativa, in relazione ai requisiti ed agli interessi dei soci e nel rispetto del principio della parità di trattamento degli stessi, si propone di:

- a) gestire punti di vendita moderni per assortimento, tecniche di vendita e varietà di servizi e socialmente utili per il trasferimento, a beneficio dei soci, dei loro familiari e dei consumatori in genere, delle riduzioni di costi derivanti da una politica nazionale degli acquisti, dalle ampie dimensioni della Cooperativa e da una moderna struttura di vendita;
- b) richiedere ed intestarsi qualsiasi autorizzazione, licenza e permesso necessario per la realizzazione e la gestione di impianti di distribuzione carburanti, farmacie (corner salute), trattorie, mense, punti di ristoro, bar ecc.;
- c) realizzare le iniziative idonee a tutelare gli interessi dei soci, dei loro familiari e dei consumatori in genere, a proteggere la loro salute, ad accrescere la loro informazione e la loro educazione, onde favorirne la piena libertà di scelta e per evitare danni e sprechi nei comportamenti di consumo, nell'uso dei beni, dei servizi e delle risorse naturali;
- d) promuovere azioni comuni con altre Cooperative di Consumo aderenti alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue, alla Associazione nazionale Cooperative di consumatori, o comunque in altro modo denominate o rappresentate, anche a salvaguardia del proprio marchio e della propria insegna;
- e) stimolare il risparmio dei soci attraverso la raccolta di prestiti, esclusivamente finalizzata al conseguimento dell'oggetto sociale e disciplinata da apposito regolamento. È pertanto rigorosamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico, tranne che con gli strumenti di cui appresso;
- f) effettuare tutte le iniziative specifiche atte a favorire l'informazione e la educazione del consumatore come, a puro titolo esemplificativo, pubblicazioni periodiche, conferenze e campagne promozionali di vendita;
- g) promuovere un'azione unitaria con le altre cooperative, con le forme associate dei

dettaglianti, con la cooperazione agricola e di trasformazione, con gli Enti locali per realizzare rapporti diretti tra produzione e consumo e dare un contributo all'ammodernamento del sistema distributivo;

h) assicurare una idonea informazione sull'attività sociale ed attivare la partecipazione democratica dei soci alla vita della Cooperativa, segnatamente attraverso l'istituzione di organismi territoriali rappresentativi dei soci e forme di loro coordinamento, per consentire una reale e costante partecipazione dei soci alla vita della Cooperativa e per avere efficienti centri di vita associativa per i soci e per le loro famiglie;

i) ripartire i ristorni secondo i criteri stabiliti dal successivo articolo venticinque;

j) diffondere e rafforzare i principi della mutualità e solidarietà Cooperativa.

Inoltre, in funzione complementare al raggiungimento degli scopi sociali di cui all'Articolo tre, la Cooperativa potrà promuovere e realizzare:

a) la creazione e la gestione di impianti di produzione, manipolazione e trasformazione dei beni di interesse aziendale;

b) la creazione e la gestione di centri di distribuzione di merci di interesse aziendale per la vendita all'ingrosso aperti alle cooperative di consumo socie, a società controllate o partecipate (anche non socie) dalle predette cooperative socie e ad altre imprese di vendita al dettaglio, socie o terze, e tutto ciò che ne consegue.

c) l'organizzazione di iniziative di carattere turistico come viaggi e soggiorni mediante la gestione diretta o indiretta di agenzie di viaggi, strutture ricettive alberghiere e non alberghiere di ogni tipo, strutture ristorative come trattorie, tavole calde, bar e simili;

d) l'organizzazione ed erogazione ai consumatori soci e non soci, di beni e servizi accessori e/o complementari alla distribuzione, quali a titolo meramente esemplificativo, la gestione di farmacie, corner salute e di ogni altro tipo di attività commerciale;

e) la partecipazione ad organismi consortili con altre Cooperative di consumo, ivi compresi i gruppi cooperativi paritetici disciplinati dal Codice civile, per la gestione degli acquisti dei beni da rivendere e per l'attuazione di attività a difesa del proprio marchio e delle propria insegna;

f) l'espansione della rete di vendita a insegna COOP, anche attraverso la conclusione di accordi di collaborazione con terzi, anche di franchising.

Inoltre, la Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura commerciale, immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessari e/o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi quali, fra l'altro, per sola indicazione esemplificativa:

a) acquisire interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese nel rispetto dei limiti di legge;

b) costituire società di qualsiasi tipo, comprese società per azioni, società a responsabilità limitata o società cooperative nel rispetto dei limiti di legge;

c) contrarre mutui ipotecari passivi;

d) concedere prestiti, avalli cambiari, fidejussioni ed altre forme di garanzia reale;

e) aderire ad altri enti e organismi economici, anche se a responsabilità sussidiaria o multipla e anche con scopi consortili e/o fidejussori, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo, agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti, il credito e l'assicurazione, a coordinare le attività previdenziali, assistenziali, ricreative, mutualistiche e di propaganda Cooperativa;

f) consorzarsi, anche senza creazione di uffici con attività esterna, con altri operatori del settore commerciale per il coordinamento delle attività in comune;

- g) mettere a disposizione di altre cooperative di consumo, o società da queste controllate, anche in forza di un contratto di commissione, le proprie capacità ed attrezzature di approvvigionamento, acquisto e distribuzione;
 - h) partecipare alla temporanea gestione di altre imprese cooperative;
 - i) affidare, qualora si renda necessario, la gestione parziale o totale delle proprie attività ad altre cooperative o società da queste controllate;
 - j) partecipare, anche con donazioni, sovvenzioni e oblazioni, a tutte quelle iniziative idonee a diffondere ed a rafforzare i principi della mutualità e della solidarietà.
- La Cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con i terzi non soci.

SOCIETÀ INCORPORANDA

“**COOP CENTRO ITALIA SOCIETÀ COOPERATIVA**”, con sede legale in Castiglione del Lago (PG), capitale sociale euro 4.651.995,00 (quattromilioneisecentocinquantomilanovecentonovantacinque/00), interamente versato, codice fiscale e numero d’iscrizione 00050810522 del Registro delle Imprese di Perugia, iscritta con il numero R.E.A. PG-203506.

La Cooperativa persegue la funzione sociale, lo scopo e i principi mutualistici senza fini di speculazione privata, come previsto dall'art. 45 della Costituzione della Repubblica Italiana.

La Cooperativa si propone:

- di tutelare gli interessi e la salute dei consumatori;
- di promuovere i valori di solidarietà ed uguaglianza;
- di promuovere la responsabilità sociale delle imprese per un mercato rispettoso della persona e dell'ambiente;
- di tutelare il risparmio dei soci.

Per il conseguimento degli scopi sociali, la Cooperativa realizza le seguenti attività:

- a) il commercio al dettaglio di generi alimentari e non alimentari mediante la gestione di esercizi di qualsiasi tipologia, nonché la gestione di pubblici esercizi;
- b) il controllo della qualità e sicurezza dei prodotti commercializzati, nonché la verifica del rispetto dell'ambiente nella loro produzione, avvalendosi di specifiche competenze interne ed esterne; c) la produzione, manipolazione e trasformazione dei beni commercializzati in conto proprio o per conto di società del Gruppo;
- d) il commercio all'ingrosso, nei confronti di altre cooperative di consumo socie e società controllate direttamente o dalle predette cooperative socie, nonché nei confronti dei terzi, purché siano rispettate le norme di legge in tema di mutualità prevalente;
- e) la raccolta del risparmio dei soci, disciplinata da apposito regolamento, con la categorica esclusione della raccolta al risparmio tra il pubblico;
- f) l'organizzazione di servizi accessori e complementari alla distribuzione, inclusa la loro fornitura ad altre cooperative di consumo o a società del Gruppo;
- g) la promozione dello sviluppo della cooperazione, anche mediante la partecipazione in altre imprese cooperative o in consorzi di imprese cooperative;
- h) l'organizzazione di offerte commerciali particolarmente vantaggiose riservate esclusivamente ai soci;
- i) la completa e corretta informazione dell'attività economica e sociale della Cooperativa verso i propri *stakeholders*;
- j) l'utilizzo, la promozione e la diffusione di strumenti predisposti per la certificazione della responsabilità sociale di impresa;
- k) l'organizzazione di iniziative idonee alla promozione e alla diffusione dei valori di

solidarietà e di uguaglianza;

l) la stipula di convenzioni con enti o società erogatrici di servizi a favore dei soci e dei consumatori;

m) l'espansione della rete di vendita a insegna COOP, nelle sue varie declinazioni, anche attraverso la conclusione di accordi di collaborazione con terzi, anche di franchising;

n) l'organizzazione indiretta dello scambio mutualistico con i propri soci – anche relativamente alla messa a disposizione di beni o di servizi specifici – attraverso società controllate, con le quali stabilire apposite convenzioni finalizzate ad erogare ai soci beni e/o i servizi nel quadro dello scambio mutualistico della cooperativa ed a sua integrazione.

La Cooperativa, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie o utili al conseguimento degli scopi sociali e attinenti, sia direttamente che indirettamente, ai medesimi, quali, fra l'altro, per sola indicazione esemplificativa: a) assumere interessenze e partecipazioni in altre società cooperative, aderire ad enti ed organismi economici anche con scopi consortili o fideiussori, costituire o assumere partecipazioni in società di qualsiasi tipo, anche indirettamente utili a facilitare il conseguimento dell'oggetto sociale;

b) aderire ad altri enti e organismi economici, anche se a responsabilità sussidiaria o multipla diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo, agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti, il credito e l'assicurazione, a coordinare le attività previdenziali, assistenziali, ricreative, mutualistiche e di promozione cooperativa;

c) consorzarsi, anche senza creazione di uffici con attività esterna, con altri operatori del settore commerciale per il coordinamento delle attività in comune;

d) partecipare alla temporanea gestione di altre imprese cooperative;

e) affidare o assumere, qualora si renda necessario, la gestione parziale o totale di specifiche attività ad altre, o da altre cooperative o società da queste controllate;

f) partecipare ad un Gruppo Cooperativo Paritetico ai sensi dell'art. 2545-*septies* del Codice Civile;

g) compiere operazioni immobiliari volte ad acquistare, permutare, locare / affittare, cedere e/o acquisire in leasing immobili e diritti reali immobiliari;

5.3 La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

2) ATTO COSTITUTIVO

Per effetto dell'operazione di fusione, verrà adottato dalla cooperativa Incorporante un nuovo testo di statuto (che si allega in copia), ritenuto appropriato ed adeguato – con particolare riferimento agli aspetti della *governance* - rispetto all'oggetto dell'attività ed allo scopo che ci si propone di conseguire con la realtà nascente dall'operazione di fusione.

3) RAPPORTO DI CAMBIO

Per effetto dell'operazione, non si determina alcun rapporto di cambio in quanto la stessa si realizza tra cooperative a mutualità prevalente, come già rappresentato in premessa.

4) MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE O AZIONI

Il rapporto di cambio viene determinato alla pari ovvero mediante l'assegnazione a ogni socio di una partecipazione di valore nominale identico a quello della partecipazione posseduta anteriormente all'operazione di fusione, in quanto l'operazione si realizza tra cooperative a mutualità prevalente, come già rappresentato in premessa.

5) DATA DALLA QUALE LE QUOTE PARTECIPANO AGLI UTILI

Realizzandosi l'operazione tra cooperative a mutualità prevalente, non è prevista la partecipazione agli utili da parte dei soci.

6) DATA DALLA QUALE LE OPERAZIONI DELLE SOCIETÀ INCORPORANDE SONO IMPUTATE AL BILANCIO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

La fusione produrrà i suoi effetti a partire dal primo giorno del mese successivo a quello nel corso del quale sarà eseguita l'ultima delle iscrizioni degli atti di fusione nel Registro delle Imprese, tenuto presso la C.C.I.A.A., ovvero alla data successiva indicata nell'atto di fusione. La data a decorrere dalla quale le operazioni della società incorporanda saranno imputate al bilancio della società incorporante, sarà quella del primo giorno dell'esercizio in cui la fusione produrrà i suoi effetti (presumibilmente 1° gennaio 2025).

A far tempo dalla stessa data decorreranno, altresì, gli effetti della fusione ai fini delle imposte sui redditi, come previsto dall'art. 172, comma 9, del Testo Unico, D.P.R. 917/86.

7) TRATTAMENTO RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI

Non esistono particolari categorie di soci a cui vengano riservati trattamenti differenziati e peculiari.

8) VANTAGGI PARTICOLARI PROPOSTI A FAVORE DEI SOGGETTI CUI COMPETE L'AMMINISTRAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

La fusione non produce vantaggi di alcun tipo per gli amministratori delle società partecipanti alla fusione.

9) ALTRE INFORMAZIONI

Ai sensi dell'art. 2501-quater del Codice civile, per entrambe le società partecipanti alla fusione è stata redatta una situazione patrimoniale (accompagnata da conto economico e nota integrativa) al 30/09/2024, appositamente approvata dall'organo amministrativo delle singole Cooperative.

Si precisa, inoltre, che *la fusione per incorporazione di cooperativa a mutualità prevalente in altra cooperativa a mutualità prevalente non comporta l'applicazione delle norme in tema di devoluzione, in quanto l'obbligo di devoluzione sussiste solo quando si verifica un fatto per effetto del quale il patrimonio dell'ente non risulta più essere assoggettato alla disciplina mutualistica e ai vincoli che ne derivano (2); in tal caso, persistendo il regime mutualistico, la riserva indisponibile facente parte del patrimonio della società incorporata che, per effetto della fusione, entra a far parte del patrimonio della società incorporante, non può essere eliminata, ma deve essere iscritta al valore risultante dalle scritture contabili dell'incorporata alla data di efficacia della fusione medesima*

Ai sensi dell'art. 2501-septies del Codice Civile, il presente Progetto di fusione, approvato dall'Organo Amministrativo di ciascuna delle società partecipanti alla fusione, verrà depositato per l'iscrizione nel Registro delle Imprese della Maremma e del Tirreno e nel Registro delle Imprese dell'Umbria, corredato dall'Allegato A), nonché depositato in copia presso la sede di ciascuna delle società partecipanti alla fusione, unitamente ai fascicoli

completi dei bilanci degli ultimi tre esercizi (31.12.2021 - 31.12.2022 - 31.12.2023) di entrambe le società, alle situazioni patrimoniali alla data del 30.09.2024 di entrambe le società, alla Relazione degli amministratori redatta ai sensi dell'art.2501 *quinquies* Codice Civile ed all'Allegato A).

Allegato A): Nuovo Statuto dell'Incorporante